

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, n. 40710 del 9 ottobre 2015 – Decesso per folgorazione. Responsabilità di dirigente e preposto



In questa sentenza è stato richiamato “il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro e gli altri soggetti titolari di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, hanno il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la loro responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e, comunque, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 4, n. 37986/2012, Rv. 254365).

La Suprema Corte ha ribadito inoltre che “l’errore sulla legittima aspettativa che non si verificano condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte di coloro i quali, per la loro posizione di garanzia, rispondono dell’infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligenemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano

state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).

FONTE: Cassazione